RIORDINAMENTO DEGLI ESAMI DI STATO DI MATURITA', DI ABILITAZIONE E DI LICENZA DELLA SCUOLA MEDIA

# Art. 1

## Esami di maturità

A conclusione degli studi svolti nel liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturita'. L'esame di maturita' e' esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Le modalita' stabilite negli articoli seguenti si intendono valide, in via sperimentale, fino al 30 settembre 1970. Il titolo conseguito nell'esame di maturita' posto a conclusione degli studi svolti nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale abilita rispettivamente all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare.

Versione in vigore dal 17 aprile 1969, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Riordinamento degli esami di Stato di maturita', di abilitazione e di licenza della scuola media |
| Estremi | Decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1969 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-degli-esami-di-stato-di-maturita-di-abilitazione-e-di/art-1-esami-di-maturita/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it